



AMBIENTEROSA
consulenze ambientali

Amministratore Unico: Avv. Rosa Bertuzzi
sede PC: Vicolo Pantalini, 7/9 29121 Piacenza
sede MI: Via Burlamacchi 16, Porta Romana, 20135 Milano
P. Iva 01711730331
rosabertuzzi@ambienterosa.net
PEC: ambienterosa@legalmail.it
www.ambienterosa.net

di Avv. Rosa Bertuzzi

Cassazione Penale, sez. IV, sent. n. 5869 del 21.02.2022

La richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'indagato non interrompe il corso della prescrizione delle sanzioni amministrative a carico della società ex d.lgs. 231/01

Dalla lettura in combinato disposto dei primi due commi dell'articolo 22 d.lgs. 231/2001 è dato comprendere come le sanzioni amministrative ivi previste si prescrivono in cinque anni dalla data di consumazione del reato, con possibilità di interruzione di tale termine nel caso di contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato a norma del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 59 - e cioè attraverso uno degli atti indicati dall'art. 405 c.p.p., comma 1, che contenga gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova. E' consolidato il principio per cui in tema di responsabilità da reato degli enti, la richiesta di rinvio a giudizio, in quanto atto di contestazione dell'illecito amministrativo, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 59 e art. 22, commi 2 e 4. Tuttavia la richiesta di rinvio a giudizio viene predisposta nei soli confronti della persona fisica, la stessa non vale ad interrompere il corso della prescrizione anche nei confronti della società.

FATTO

1. Con sentenza del 15 ottobre 2020 la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Nola, in composizione monocratica, con cui la

N..R.. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore P.A. - quale ente responsabile per il reato di cui all'art. 590 c.p., commi 1 e 3, in relazione al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-septies, era stata condannata alla sanzione pecuniaria di Euro 90,00, con contestuale applicazione per mesi sei delle sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 9, comma 2. Tale responsabilità era stata accertata in quanto l'ente, nella sua qualità di committente dei lavori per la tinteggiatura degli uffici della Italmetalli s.p.a., aveva cagionato al dipendente A.A., assunto come custode ed invece incaricato di svolgere lavori edili, lesioni gravissime - in particolare epilessia post - traumatica ed impossibilità di deambulare (paraparesi) - in conseguenza di una caduta da un ponteggio avvenuta mentre costui stava tinteggiando la facciata esterna dell'edificio sede dell'impresa senza un'adeguata formazione ed in carenza di fornitura di attrezzature idonee ai lavori in quota.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la N..R.. s.r.l., legalmente rappresentata per la partecipazione al presente giudizio da B.G.F., deducendo tre motivi di censura.

Con il primo è stata eccepita violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-septies in relazione all'art. 590 c.p., commi 1 e 3, e art. 583 c.p., comma 2 e al D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 36, 37 e 122, oltre manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente contesta la ricostruzione dei fatti così come accertata dai giudici di secondo grado, assumendo che la caduta dell' A. non sarebbe avvenuta da un ponteggio, nel mentre era intento a svolgere lavori di tinteggiatura, bensì da una rampa di scale, priva di corrimano, che conduce agli uffici della società, ove la persona offesa si era recata per preparare un caffè. Ciò sarebbe comprovato dal fatto che all'esito del sopralluogo effettuato dagli operanti non sarebbe stata rinvenuta la presenza di ponteggi o lavori in corso, mentre sarebbero state individuate talune macchie di caffè sulla predetta rampa di scale. Sarebbe, in particolare, viziata la difforme ricostruzione della dinamica dell'incidente effettuata dalla Corte territoriale perchè carente di coerenza logico-motivazionale con riguardo alla presenza di diverse risultanze istruttorie con essa incompatibili. Soprattutto inconferente sarebbe la dichiarazione, invece ritenuta attendibile da parte dei giudici di merito, per cui l' A. sarebbe caduto per essersi spezzata a metà la pedana in metallo dell'impalcatura sui cui stava lavorando, trattandosi di struttura che, per comune esperienza e secondo i principi della fisica molecolare, non potrebbe comunque rompersi per il peso di un solo uomo.

Con il secondo motivo è stata dedotta violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-septies, oltre a manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente rileva l'insussistenza di ogni responsabilità amministrativa da reato dell'ente, stante l'assenza di un vantaggio o di un interesse derivantegli dalla condotta oggetto del reato presupposto. Vi sarebbe, pertanto, carenza logico-motivazionale nel

ragionamento con cui la Corte di appello ha ritenuto di configurare un vantaggio in favore della persona giuridica conseguente all'impiego dell' A., assunto con altre mansioni, come lavoratore edile in quota, altresì osservato che l'ente aveva incaricato, appena qualche mese prima, una ditta specializzata di effettuare la ristrutturazione dell'intero stabile e dell'area circostante.

Con la terza doglianza è stata eccepita, infine, violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 22 e 59, oltre a manifesta illogicità e mancanza di motivazione. Viene eccepita, in particolare, la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative poste a carico dell'ente, di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 22. Sarebbe, infatti, inidoneo il decreto di citazione a giudizio emesso nel 2010 nel procedimento penale a carico del legale rappresentante della N..R.. s.r.l. ad interrompere il suddetto termine prescrittivo, in quanto mai notificato all'ente, cui solo nel 2015 è stata notificata la citazione relativa al presente giudizio. L'atto interruttivo della prescrizione dei fatti di reato sarebbe, infatti, differente da quello dei fatti illeciti da reato commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, essendo per i primi sufficiente che gli atti vengano emessi, mentre per i secondi necessiterebbe che essi vengano effettivamente contestati. Anche la sospensione della prescrizione prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 22, sarebbe determinata dalla contestazione dell'illecito, in analogia a quanto previsto per la sospensione disciplinata dal codice civile.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. Il Collegio ritiene la fondatezza del motivo dedotto con la terza censura, con conseguente pronuncia dell'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per essere l'illecito amministrativo estinto per intervenuta prescrizione.

2. Del tutto priva di fondamento è, in primo luogo, l'introduttiva doglianza, con cui il ricorrente ha proposto un'alternativa lettura delle emergenze processuali, idonea a consentire una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro, con esonero di ogni responsabilità da parte dell'ente. La motivazione resa da entrambi i giudici di merito, infatti, che può in questa sede essere valutata congiuntamente, stante la ricorrenza di una condanna pronunciata con doppia decisione conforme, rende palesi e congruamente motivate le ragioni per cui è stata correttamente considerata la responsabilità della N..R.. s.r.l. per l'infortunio subito dall' A.. Trattasi, pertanto, di censura non proponibile in questa sede di legittimità, in quanto risolvendosi in una mera rilettura delle emergenze processuali, rispetto alle quali questa Corte non può essere chiamata ad esercitare alcun tipo di sindacato, esulando dai suoi poteri la

rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito (cfr., tra le tante, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 20794401) laddove la motivazione assunta, come nel caso di specie, sia coerente e logica, oltre che priva di qualsiasi vizio giuridico. In ogni modo, la versione per cui l' A. sarebbe caduto dall'impalcatura mentre stava svolgendo lavori di tinteggiatura risulta confortata: dalle dichiarazioni effettuate dalla persona offesa; dalle conformi propalazioni rese da alcuni testi escussi (C.A., P.F., Pa.Fr.); dal referto del pronto soccorso, che aveva indicato quale causa dell'infortunio "una caduta dall'alto"; dalle risultanze della svolta consulenza tecnica del P.M., che aveva spiegato come la caduta dell' A. dovesse necessariamente essere avvenuta dall'alto. La P.G., inoltre, era intervenuta solo dopo cinque ore dal fatto, e dunque ben potevano essere stati tolti i ponteggi nel frattempo. Quanto, poi, alla dedotta impossibilità di una pedana in metallo di potersi spezzare a metà - a presunta riprova di come la vittima non sarebbe caduta dall'impalcatura - è sufficiente ribadire quanto accertato nel processo penale posto a carico del legale rappresentante dell'ente (cfr. Sez. 4, n. 15212 del 6 marzo 2018, P., n. m.), laddove era stato lo stesso A. a precisare di essere precipitato a causa dello spostamento della tavola di ferro su cui poggiava, e non già per la rottura di essa.

3. Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, poi, anche con riguardo al secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente ha lamentato l'insussistenza di un vantaggio acquisito dalla N..R.. s.r.l. all'esito dell'impiego dell' A. quale lavoratore edile in quota. Anche in questo caso, tuttavia, si finisce per eccepire l'illegittimità della motivazione resa sul punto dalla Corte di appello, la quale invece, in maniera del tutto logica e congrua, nonchè coerente con le emergenze processuali, ha ben spiegato come vi fosse un chiaro interesse da parte dell'ente in relazione alla condotta colposa dell'agente, costituito dal risparmio di spesa derivante dall'aver utilizzato un proprio dipendente per lo svolgimento di mansioni (lavori edili in quota) esulanti da quelle previste dal suo contratto di lavoro (custode). Non vi è, poi, prova in atti che i lavori di tinteggiatura cui era stato espressamente preposto l' A. fossero stati in precedenza commissionati ad una ditta specializzata, come invece genericamente dedotto da parte del ricorrente.

4. Come in precedenza osservato, è invece fondato il terzo motivo di ricorso. Con esso il ricorrente ha lamentato l'intervenuto decorso del termine prescrizione delle sanzioni amministrative poste a carico dell'ente, così come stabilito dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 22. Dalla lettura in combinato disposto dei primi due commi di detta norma è dato comprendere come le suddette sanzioni amministrative si prescrivono in cinque anni dalla data di consumazione del reato, con possibilità di interruzione di tale termine nel caso di contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato

a norma del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 59 - e cioè attraverso "uno degli atti indicati dall'art. 405 c.p.p., comma 1", che contenga "gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova". Orbene, un atto di contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato avente il contenuto indicato - e cioè il decreto di citazione dell'ente nel presente giudizio - è stato notificato, e quindi contestato, alla N.R. s.r.l. solo nel 2015, e cioè ben oltre il termine quinquennale previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 22, atteso che il reato presupposto era stato consumato nel 2008. E' ben vero, come sottolineato dal giudice di seconde cure, che è consolidato il principio per cui in tema di responsabilità da reato degli enti, la richiesta di rinvio a giudizio, in quanto atto di contestazione dell'illecito amministrativo, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 59 e art. 22, commi 2 e 4, (cfr. Sez. 6, n. 12278 del 15/01/2020, Sauta, Rv. 278755-03; Sez. 4, n. 30634 del 09/04/2019, Coperture Edil srl, Rv. 276343-01; Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018, C., Rv. 274083-04), ma la richiesta di rinvio a giudizio considerata dalla Corte di appello ai fini della interruzione della prescrizione è quella riguardante il diverso processo penale svolto a carico di P.A., legale rappresentante dell'ente, e non già quella relativa al presente processo.

5. Ne deriva l'accoglimento di tale ultimo motivo di ricorso, cui consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere l'illecito amministrativo estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere l'illecito estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022